

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1276 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/2001 recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

PREMESSO

- che la legge regionale 24 novembre 2001, n°16, "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", in particolare l'articolo 14, comma 6, prevede che la Giunta Regionale con propria deliberazione detti modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge medesima
- che l'articolo 8 della Legge 14 agosto 1991 n°281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", prevede l'istituzione di un fondo per l'attuazione della legge medesima che viene ripartito annualmente tra le Regioni e le Province autonome, con apposito decreto del Ministro della Salute;
- che l'articolo 3, comma 6, della Legge 281/91 stabilisce che il 25% della quota parte del fondo di cui sopra può essere destinata dalle Regioni per la realizzazione di interventi di competenza regionale, mentre la restante parte del 75% è assegnata dalla Regione agli Enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza,
- che i predetti fondi sono regolarmente appostati al capitolo 7620 dell'U.P.B. 4.15.40 del bilancio regionale;

TENUTO CONTO

- che oltre ai fondi statali di cui alla Legge 281/91 la Regione Campania può contribuire, con fondi propri, agli oneri derivanti dalla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Legge 16/2001, così come stabilito all'articolo 23 della predetta normativa;
- che i suddetti fondi regionali sono appostati al capitolo 7621 dell'U.P.B. 4.15.40 del bilancio regionale;

CONSIDERATO

- che l'art. 14 della legge 16 del 24 novembre 2001, 2° comma, ha previsto l'erogazione da parte della Regione, ai Comuni singoli o associati e alle Comunità Montane, di contributi per il risanamento e la costruzione di canili, precisando che a tal fine si provvede con la quota parte del fondo di cui alla Legge 281/91 e con fondi regionali;
- che l'art. 16, comma 4, della surrichiamata legge regionale 16/2001, ha facultato la Regione ad erogare alle Associazioni iscritte all'Albo, contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali;
- che l'articolo 13 della Legge 16/2001 ha specificato le iniziative e i progetti che la Regione promuove e finanzia e ha previsto anche l'obbligo di istituzione di corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. e di quello addetto alla cattura e custodia dei cani randagi;

VISTI

- l'articolo 6, comma 2 della Legge 16/2001, che prevede che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane possono concedere in comodato alle Associazioni protezionistiche iscritte nell'apposito albo regionale, idoneo suolo per la realizzazione di un ricovero per cani, e specifica che, in tal caso, le Associazioni realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese, utilizzando anche i fondi regionali di cui all'articolo 14 della medesima Legge;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2656 del 15 aprile 1997, inerente la temporalizzazione dei trasferimenti di fondi per la esecuzione di opere pubbliche o di intervento pubblico;

ACQUISITO

- il parere del Settore Consulenza legale e documentazione dell'AGC Avvocatura della Regione Campania fornito con nota PP156/S2/04 del 15 settembre 2004, secondo il quale oltre allo specifico caso disposto

all'articolo 6, comma 2 della Legge 16/2001, contributi regionali per la costruzione o ristrutturazione di ricoveri per cani possono essere erogati anche ad associazioni protezionistiche, iscritte all'albo regionale, che non ricevono terreno in comodato dal competente ente locale, secondo la disposizione di cui all'articolo 16 della legge;

ATTESO

che occorre dare attuazione alle prescrizioni contenute negli articoli di legge più sopra menzionati, individuando in linea generale i criteri di riparto dei contributi regionali per gli adempimenti previsti dalle Leggi 281/91 e 16/2001 con relative priorità, e in particolare modalità e termini per la concessione di contributi per la costruzione o ristrutturazione di canili da parte degli enti di cui all'art. 6, 1° comma, della L.R. 16/2001, nonché per l'attribuzione di contributi favore delle Associazioni iscritte all'Albo regionale;

RITENUTO,

pertanto, di dover recepire gli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, contenente i criteri generali di riparto dei contributi statali e regionali per gli adempimenti della suesposta legislazione;

PROPONE

e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in materia, che qui si intendono integralmente riportate:

- di dare attuazione alle prescrizioni contenute nella legge regionale 16/2001, art. 14, commi 2 e 6 e art. 16, comma 4, individuando i criteri generali di riparto dei contributi regionali per gli adempimenti previsti dalle Leggi 281/91 e 16/2001, stabilendo in particolare priorità, modalità e termini per la concessione di contributi per la costruzione o ristrutturazione di canili da parte degli enti di cui all'art. 6, 1° comma, della legge stessa e per la corresponsione di contributi a favore delle Associazioni iscritte all'Albo regionale;
- di recepire, all'uopo, gli allegati prospetti A) e B), che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, concernenti l'individuazione delle priorità, modalità e termini per la concessione degli anzidetti contributi ;
- di incaricare il Settore Veterinario dell'esecuzione del presente provvedimento e del suo inoltro ai Comuni, alle Comunità Montane della Regione e alle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo regionale, tramite i Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL;
- di inviare al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale il presente provvedimento per la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Criteria generali di riparto dei contributi statali e regionali per gli adempimenti previsti dalla Legge 281/1991 e dalla Legge regionale 16/2001

1) Fondi di derivazione statale - capitolo di bilancio regionale 7620 U.P.B. 4.15.40

- 1) Come stabilito all'articolo 3 della Legge 281/91, il 75% della somma che la Regione Campania riceve annualmente dallo Stato per l'attuazione della legge stessa è destinato agli enti locali (Province, Comuni singoli o associati e Comunità montane) sotto forma di contributi alla realizzazione di interventi di loro competenza.
 - a) Tra gli interventi di competenza degli enti locali assume primaria importanza la costruzione e la ristrutturazione di rifugi municipali per cani.

Fermi restando i requisiti e i criteri già stabiliti dalla Legge regionale 16/2001, in particolare all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 14, comma 4, nonché criteri e priorità specifici eventualmente contenuti nelle linee di programmazione provinciale di cui all'articolo 14 comma 5 della Legge sopra richiamata, viene assegnata priorità decrescente ai progetti presentati, nell'ordine, da Comuni capoluoghi di provincia, Comunità Montane, Comuni associati, Comuni singoli.

Viene comunque data preferenza ad ambiti territoriali ai quali afferiscono località a vocazione turistico-artistica rilevante.
 - b) Possono essere presi in considerazione, ai fini della concessione di eventuali contributi e nei limiti dei fondi residui, anche progetti o iniziative diverse, volti ad arginare il fenomeno del randagismo in Campania, attuati anche in collaborazione con AA.SS.LL., Veterinari libero-professionisti e associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale. Nel caso della presentazione di tali progetti da parte degli Enti Locali, il Settore Veterinario regionale ne stabilisce l'eventuale assegnazione ed entità del medesimo, in funzione della disponibilità di cassa e della portata dei progetti stessi.
- 2) Il 25% della somma ricevuta annualmente dallo Stato è destinata ad interventi di competenza regionale.
 - a) Tra queste assumono primaria importanza tutte le iniziative di informazione e formazione, già previste dall'articolo 13 della Legge regionale 16/2001, in particolare i corsi previsti al comma 4, le spese relative alla implementazione e gestione dell'identificazione elettronica dei cani e della relativa banca dati regionale, nonché ogni altra iniziativa intrapresa a livello regionale nell'ambito del controllo del randagismo in Regione Campania.
 - b) In caso di residui di cassa, con tale quota parte possono essere secondariamente finanziati progetti presentati dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., ritenuti particolarmente significativi ai fini della lotta al randagismo in Campania.
 - c) Può essere successivamente considerata la concessione di contributi alle Associazioni protezionistiche per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani. In tale ambito, la precedenza viene data alle associazioni che ricevono in comodato terreno da parte di Comuni, singoli o associati, o Comunità montane.
 - d) Si considerano infine i progetti presentati dalle Associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della Legge regionale 16/2001.

2) Fondi regionali - capitolo di bilancio regionale 7621 U.P.B. 4.15.40

- 1) con fondi regionali, integrati anche dall'introito delle sanzioni previste all'articolo 17 della Legge regionale 16/2001, possono essere finanziate iniziative, adempimenti e progetti previsti al precedente punto 1, con priorità per quelli indicati al comma 2.

MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CANILI - RIFUGI.

A) Modalità di presentazione delle domande di contributo.

1) I Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane e le Associazioni Protezionistiche devono indirizzare la domanda di concessione di contributo, alla Regione Campania - Settore Veterinario Regionale - entro il 31 maggio di ogni anno. Le domande che saranno inviate oltre la suddetta data, saranno esaminate l'anno successivo.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- progetto esecutivo, in scala 1:100, corredato di piante, sezioni e prospetti debitamente quotati;
- computo metrico estimativo;
- relazione tecnica;
- deliberazione di approvazione del progetto con l'indicazione degli estremi della concessione edilizia, nonché del relativo quadro economico;
- parere di conformità del progetto alle linee di programmazione provinciale previste all'articolo 14, comma 5 della Legge regionale 16/2001, rilasciato dalla Amministrazione provinciale competente.

La concessione del contributo regionale per la realizzazione e la riqualificazione di nuovi rifugi pubblici e di ricoveri privati è subordinata alla istituzione dell'Anagrafe canina della ASL competente per territorio, nonché, in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 16/2001, alla sussistenza delle caratteristiche tecniche elencate all'art. 7, comma 4, della stessa legge.

B) Entità del contributo regionale

Il contributo massimo regionale non può superare l'importo derivante dalla moltiplicazione del costo medio unitario per posto cane, stabilito in € 1.549,37, per il numero di cani ammissibili a contributo, pari a 120 (cani).

Il contributo può essere decurtato in percentuale fino al 50% in dipendenza dell'esame dei criteri stabiliti all'articolo 14 della Legge 16/2001. In particolare:

- A) La consistenza e la distribuzione della popolazione canina in ambito provinciale, previste ai punti a) e b) del 4° comma dell'art. 15 della L.R. 16/2001, sono calcolate sulla base dei dati trasmessi dal Settore Veterinario Regionale al Ministero della Salute, a loro volta ricavati dalle relazioni periodiche trasmesse dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL, e relativi ai due anni precedenti la richiesta di contributo, nonché dai dati disponibili nella banca dati regionale relativa all'anagrafe canina.
- B) La consistenza delle strutture esistenti, prevista al punto c) del predetto art. 14, tiene conto dei canili pubblici e dei canili privati, compresi quelli convenzionati, esistenti nell'ambito del territorio del comune, del consorzio di comuni e della comunità montana interessata al contributo o, se a richiedere il contributo è un'Associazione Protezionistica, nell'ambito territoriale del Comune in cui la stessa intende costruire o riqualificare il rifugio.

C) Modalità di liquidazione del contributo.

Il 50% dell'importo, depurato dell'eventuale ribasso d'asta per la realizzazione dell'opera, sarà erogato entro 60 giorni dall'inizio dei lavori che dovrà essere certificato dal Direttore addetto; il 45% sarà erogato in base agli stati d'avanzamento dell'opera certificati dall'Ente, quando è stato realizzato il 90% dei lavori e saranno regolarmente certificati dal Direttore addetto; il saldo del 5% sarà erogato all'atto della certificazione, da parte dell'Ente, che l'opera è stata ultimata e collaudata, corredata del verbale di sopralluogo con esito favorevole, da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

Modalità e termini per la concessione di contributi a progetti presentati dalle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo regionale ex art. 16 comma 4 L.R. 16/01.

Le richieste di contributo avanzate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della Legge regionale 16/2001 dalle Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, dovranno essere inviate entro il 31 maggio di ogni anno al Settore Veterinario Regionale, che determina l'entità del contributo stesso in base alla validità,

realizzabilità ed importanza del progetto presentato, alle priorità stabilite dal presente atto, nonché alla disponibilità di bilancio esistente all'atto dell'esame della richiesta.

Il contributo, qualora concesso, dovrà essere erogato in due soluzioni di cui la prima, pari al 50%, dopo la ricezione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa richiesta, in cui gli eventuali interessi attivi maturati siano conteggiati in deconto delle spettanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 5/95, e la seconda, per l'ulteriore 50%, dopo la positiva verifica del consuntivo semestrale presentato dalla medesima Associazione al Settore Veterinario, corredato da una relazione sul conseguimento degli obiettivi.